

**Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo (art. 1, commi da 636 a 638, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Supplemento Ordinario n. 87)**

**Risposte a quesiti gara  
V° Serie**

<b>Domanda 1:</b>	<p>Il candidato è titolare di una concessione Bingo in scadenza nel 2016. Nel caso di partecipazione alla gara con aggiudicazione di una nuova concessione, qualora l'ultima data utile per avviare l'attività con la nuova concessione risultasse antecedente alla scadenza della vecchia concessione, si chiede:</p> <p>è possibile avviare la nuova concessione presso i medesimi locali adibiti al gioco del Bingo, facendo decadere la vecchia concessione in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale, senza che ciò comporti per il concessionario alcuna sanzione, penale e/o qualsiasi ipotesi di inadempimento legato alla vecchia concessione?</p>
<b>Risposta 1:</b>	<p>La risposta è negativa non essendo possibile una cessazione anticipata di una concessione di gioco pubblico in quanto senza valida motivazione da valutare caso per caso ciò recherebbe pregiudizio agli interessi erariali.</p>
<b>Domanda 2:</b>	<p>L'articolo 75, comma 8, del "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" (D.Lgs. n. 163/2006) prevede che <i>"L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'<a href="#">articolo 113</a>, qualora l'offerente risultasse affidatario"</i>.</p> <p>Secondo la risposta al quesito n. 1, punto 6., nei chiarimenti pubblicati lo scorso 9 settembre 2014, <i>"non è necessario che la garanzia provvisoria rechi l'impegno del soggetto emittente alla prestazione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione di concessioni"</i>.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, il soggetto emittente della garanzia provvisoria è legalmente tenuto a emettere la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della concessione, se richiesto da ADM o dall'affidatario?</p>
<b>Risposta 2:</b>	<p>La garanzia definitiva dovrà essere depositata dall'aggiudicatario e rilasciata dalla medesima società che ha emesso quella provvisoria o, in caso di eventuale rifiuto, da altro ente a scelta del soggetto che chiede la stipula della convenzione di concessione.</p>
<b>Domanda 3:</b>	<p>In riferimento alla risposta al quesito n. 12 nei chiarimenti pubblicati il 24 settembre 2014, può una società con sede in una città dove esiste la Tesoreria provinciale dello Stato provvedere al versamento del corrispettivo relativo all'offerta economica a mezzo bonifico bancario?</p>
<b>Risposta 3:</b>	<p>La risposta è affermativa.</p>
<b>Domanda</b>	<p>Si chiede se il candidato possa essere una società costituenda il cui capitale sociale</p>

<b>4:</b>	sia detenuto, per la quota maggioritaria, da un operatore di gioco e per quella minoritaria da una semplice persona fisica.
<b>Risposta 4:</b>	La risposta è affermativa.
<b>Domanda 5:</b>	In riferimento alle disposizioni di cui al par. 6.1 delle “Regole tecniche” per cui costituisce condizione essenziale ai fini della domanda di collaudo “il possesso da parte del candidato di un atto attestante la disponibilità giuridica dei locali per la durata della concessione”, si chiede di confermare che tale requisito sussista anche nel caso in cui il contratto di locazione (di durata 6 anni, rinnovabili tacitamente di sei in sei, salvo disdetta di una delle parti) sia già in corso ma il locatore abbia preventivamente rinunciato a dare disdetta alla prossima scadenza, in modo che la somma degli anni residui del sessennio corrente più quelli del successivo sessennio – per i quali il proprietario non può dare disdetta vista la preventiva rinuncia – coprano l’intera durata della nuova concessione.
<b>Risposta 5:</b>	La risposta è affermativa se sussistono le condizioni di fatto riferite nel quesito in base a dichiarazione del proprietario.
<b>Domanda 6:</b>	In relazione alla garanzia provvisoria di cui al capitolo 11 delle “Regole amministrative”, si chiede se, in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa, la cauzione possa essere prestata in numerario; in caso di risposta positiva, si chiede di indicare le modalità pratiche ai fini del perfezionamento della cauzione in numerario.
<b>Risposta 6:</b>	Il paragrafo 11.2 delle “Regole amministrative” prevede che <i>“il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare alla domanda di partecipazione,..... l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni iscritte nell’elenco IVASS delle imprese abilitate”</i> , escludendo la possibilità di prestare forme diverse di cauzioni provvisorie.
<b>Domanda 7:</b>	Con riferimento alla voce n. 31 nel “Nomenclatore unico delle definizioni”, si chiede se per società costituenda possa intendersi anche la società che verrà costituita ad opera di un singolo socio e non necessariamente ad opera di un raggruppamento temporaneo di imprese, stante la possibilità di costituire società con un unico socio come previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
<b>Risposta 7:</b>	La risposta è affermativa.
<b>Domanda 8:</b>	Nel documento “Regole tecniche”, al paragrafo 3.1, sugli spazi riservati al gioco del Bingo si riporta: <i>“Lo spazio per l’esercizio del gioco del Bingo deve assicurare ..... Tale spazio deve essere munito delle apparecchiature tecnologiche...”</i> . Nel paragrafo 3.2 sugli spazi riservati al sistema si riporta: <i>“Le apparecchiature che fanno parte del <b>sistema di elaborazione</b> devono essere installate in apposito spazio di servizio, separato da quello riservato all’esercizio del <b>gioco del Bingo</b> nonché ...”</i> . Le apparecchiature tecnologiche che si compongono almeno degli elementi: – pannelli numerici;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pannelli informativi;</li> <li>– circuito audiovisivo;</li> <li>– macchine estrattrice delle palline, una principale ed una di riserva;</li> <li>– lettore automatico delle palline (facoltativo);</li> <li>– impianto acustico,</li> </ul> <p>sono composti a loro volta da elementi tecnologici quali gestore delle uscite video e rimoscitore OCR delle palline che sono a tutti gli effetti assimilabili a computer. E' ammissibile che, vista la loro natura, questi elementi siano ubicati nello stesso spazio riservato al sistema di elaborazione?</p>
<p><b>Risposta 8:</b></p>	<p>Il sistema di elaborazione che deve assicurare il colloquio tra la sala Bingo ed il sistema di controllo di ADM, deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti riportati al capitolo 5 delle “Regole tecniche”. L’utilizzo degli spazi riservati al sistema di elaborazione, per ospitare altri elementi tecnologici propedeutici allo svolgimento del gioco in sala (come ad esempio uscite video e rimoscitore OCR delle palline), deve garantire il mantenimento della conformità a tali requisiti.</p> <p>Inoltre, sempre le regole tecniche specificano che:</p> <p><i>“Le apparecchiature che fanno parte del <b>sistema di elaborazione</b> devono essere installate in apposito spazio di servizio, separato da quello riservato all’esercizio del <b>gioco del Bingo</b> nonché dagli ulteriori spazi eventualmente presenti nella sala, riservati a servizi o ad altre attività di gioco. Lo spazio riservato alle suddette apparecchiature deve essere evidenziato in modo da garantire l’accesso al solo personale autorizzato.”</i></p> <p>Il sistema di elaborazione può essere ubicato presso la sala (capitolo 5.5 regole tecniche)</p> <p><i>“...Il <b>sistema di elaborazione</b> è installato in apposito spazio di servizio ad accesso riservato, dotato di impianti di sicurezza per il personale, realizzati secondo la normativa vigente”</i></p> <p>o può essere posto anche al di fuori della sala, anche in un altro Stato dello SEE, e in tal caso vige la normativa di quello Stato:</p> <p><i>“...Nel caso in cui il <b>sistema di elaborazione</b> sia installato in altra sede, lo spazio in questione conterrà i dispositivi che assicurano l’interfaccia verso le <b>apparecchiature tecnologiche</b>, la rete di comunicazione ed il <b>sistema di elaborazione</b> stesso.”</i></p>
<p><b>Domanda 9:</b></p>	<p>Si consideri il caso di un gruppo societario che raggruppa al proprio interno più società attualmente titolari di concessioni Bingo:</p> <p>la A Spa (titolare direttamente di n. 4 concessioni Bingo) controlla, ai sensi dell’art. 2359 c.c., le società B srl (titolare di n. 2 concessioni Bingo), C srl (titolare di n. 1 concessioni Bingo), D srl (titolare di n. 1 concessioni Bingo), E srl (titolare di n. 1 concessioni Bingo), F srl (titolare di n. 1 concessioni Bingo), G srl (titolare di n. 1 concessioni Bingo).</p> <p>Con riferimento a tale caso e considerato il paragrafo 4.1, lettere o) e p), delle “Regole amministrative”, tenendo conto che l’ordinamento comunitario riconosce al gruppo societario natura unitaria, di mera articolazione interna ed organizzativa delle sue varie componenti, tale da escludere profili di alterità soggettiva fra le società appartenenti alla holding (si consideri sul punto che, secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 2008, in C-456/06, non costituisce nuova aggiudicazione</p>

	<p>l'affidamento di un contratto pubblico ad altra entità operativa appartenente al medesimo gruppo societario; negli stessi termini anche le direttive UE n. 24/14 al punto 110 e n. 23/14 al punto 77), si chiede di confermare che la domanda di partecipazione per ottenere la riattribuzione delle attuali concessioni possa essere validamente presentata dalla sola capogruppo ovvero da una delle società della holding. Più chiaramente, tornando all'esempio citato si chiede di confermare che la capogruppo A possa presentare offerta per la riattribuzione di tutte le 11 concessioni Bingo, attualmente assentite alle varie articolazioni organizzative del gruppo, e che, in caso di effettiva assegnazione, le relative convenzioni accessive possano essere sottoscritte dalle società controllate già designate B, C, D, E, F e G, attualmente già titolari delle concessioni, senza che ciò comporti nuova aggiudicazione ovvero trasferimento dei relativi titoli abilitativi.</p>
<b>Risposta 9:</b>	<p>La domanda di partecipazione può essere presentata dalla società capogruppo A o dalle società B, C, D, E, F e G per l'affidamento delle undici concessioni attualmente detenute e, in caso di aggiudicazione, le concessioni stesse saranno affidate ai soggetti che hanno direttamente partecipato alla procedura di selezione. Per la successiva reintestazione alle società costituenti il gruppo, dopo la stipula della convenzione, dovrà applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, il disposto dell'articolo 10 dello schema di convenzione, che prevede in via generale il divieto del trasferimento della titolarità della concessione fatta salva la deroga della ricorrenza di "interessi pubblici" tra i quali può ricomprendersi il rispetto della conformità all'ordinamento comunitario.</p>
<b>Domanda 10:</b>	<p>Al paragrafo 7.3, lettera f), delle "Regole amministrative" viene richiesta:</p> <p><i>"idonea relazione, sottoscritta da un qualificato soggetto indipendente, comprovante che il candidato, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche relative alla presente procedura di selezione"</i>.</p> <p>Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale, è considerata valida la relazione, ovviamente basata sui requisiti specificati nei documenti di gara, rilasciata da un organismo di certificazioni e verifiche tecniche.</p>
<b>Risposta 10:</b>	<p>La risposta è affermativa.</p>
<b>Domanda 11:</b>	<p>Il paragrafo 14.2, lettera b), delle "Regole amministrative", con riferimento alle modalità con cui effettuare il versamento ad ADM della metà dell'offerta economica complessiva la cui ricevuta deve essere allegata all'offerta economica medesima, prevede che tale versamento sia effettuato <i>"presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2340 e la seguente causale: ..."</i>. Il termine <i>"presso"</i> deve essere inteso nel senso che il pagamento va effettuato direttamente allo sportello della Tesoreria oppure, alternativamente, può essere effettuato tramite bonifico bancario sull'IBAN della Tesoreria provinciale dello Stato (competente del territorio) con imputazione al capitolo di spesa 2340 i cui estremi sono pubblicati in apposito elenco pubblicato sul sito del MEF?</p>
<b>Risposta 11:</b>	<p>Il versamento di euro 100.000,00 può essere effettuato sia direttamente presso la Tesoreria che tramite bonifico bancario, come già precisato nei chiarimenti del 26</p>

	settembre u.s..
<b>Domanda 12:</b>	Nel caso di partecipazione di una società costituenda, il versamento di cui al quesito n. 11 nei presenti chiarimenti può essere effettuato da una sola delle imprese socie della società costituenda medesima, fermo restando il rispetto degli importi da versare in sede di presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato?
<b>Risposta 12:</b>	Il versamento deve essere intestato a nome della società costituenda, anche se effettuato da una singola impresa della società costituenda medesima.
<b>Domanda 13:</b>	Nel caso di partecipazione di una società costituenda, le dichiarazioni di impegno di cui al paragrafo 7.3, lettere m) e n), delle “Regole amministrative”, che devono essere allegate alla domanda di partecipazione (da presentarsi da parte del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla società costituenda, così come previsto nel paragrafo 7.6 delle “Regole amministrative”), vanno rese ciascuna in modo congiunto oppure vanno prodotte tante dichiarazioni quanti sono i soggetti partecipanti alla società costituenda?
<b>Risposta 13:</b>	Le dichiarazioni di impegno devono essere rese da tutti i soggetti partecipanti alla società costituenda secondo lo schema di domanda previsto per tale tipologia di soggetti (all.3 alle regole amministrative).
<b>Domanda 14:</b>	Lo schema di domanda di cui all’Allegato 3 alle “Regole amministrative” (“Schema di domanda di partecipazione presentata da società costituenda”) prevede nella dichiarazione alla lettera n) che <i>“ciascun soggetto partecipante alla società costituenda possiede i requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettera l), delle regole amministrative e s’impegna a che la società costituenda li mantenga per l’intera durata della concessione ...”</i> . Nel caso di una società costituenda avente per soci società di capitali di cui una sola è operatore di gioco che effettua la raccolta del gioco del Bingo, le altre società non operatori di gioco possono non avere all’atto della presentazione della domanda di partecipazione il requisito in parola. In tal caso, è sufficiente che il suddetto requisito venga rispettato dalla società costituenda decorso un anno dall’inizio dell’attività della nuova società concessionaria, che sottoscriverà la convenzione accessiva, sulla base dei dati di bilancio relativi al primo esercizio in cui la società opera in qualità di concessionario?
<b>Risposta 14:</b>	Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 11, punto 4, e n. 15, punto 3, nei chiarimenti pubblicati il 24 settembre 2014 e alla risposta al quesito n. 4, punto 2, nei chiarimenti pubblicati il 26 settembre 2014.
<b>Domanda 15:</b>	La dichiarazione di cui al paragrafo 7.3, lettera j), delle “Regole amministrative”, resa dal soggetto partecipante relativa alla residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate all’attività oggetto di concessione in uno Stato dello Spazio economico europeo da chi va resa nel caso di società costituenda in cui una sola impresa partecipante è operatore di gioco del Bingo? Deve essere resa dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti alla società costituenda o soltanto dal legale rappresentante di quella che figura essere operatore di gioco al momento della presentazione della domanda di partecipazione?
<b>Risposta</b>	La dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa che figura essere

<b>15:</b>	<b>operatore di gioco al momento della presentazione della domanda.</b>
<b>Domanda 16:</b>	Il paragrafo 7.3, lettera k), delle “Regole amministrative” riporta “ <i>documento contenente, a norma dell’articolo 24, commi 24 e 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al soggetto partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società di capitali: i. generalità degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i; ...</i> ”. Si chiede se, in caso di società costituenda, oltre alle informazioni di cui al citato paragrafo 7.3, lettera k), riferite alle singole imprese partecipanti alla società costituenda medesima, debbano essere indicate anche le generalità del soggetto che avrà la rappresentanza legale della società costituenda.
<b>Risposta 16:</b>	<b>Dovranno essere indicate anche le generalità del soggetto che avrà la rappresentanza legale della società costituenda.</b>
<b>Domanda 17:</b>	Nel caso di società costituenda in cui una delle società partecipanti è già concessionario del gioco del Bingo, il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle “Regole tecniche” deve essere dimostrata da apposita relazione sottoscritta da un qualificato soggetto indipendente (paragrafo 4.1, lettera k), e paragrafo 7.3, lettera f), delle “Regole amministrative”) con riferimento alla società che è già operatore di gioco. Con riferimento ai contenuti della relazione da produrre, si chiede se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia sufficiente che la stessa si limiti alla certificazione da parte del soggetto qualificato indipendente che la società partecipante alla costituenda, già concessionaria del gioco del Bingo, sia in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle “Regole tecniche” della procedura di selezione,</li> <li>• sia necessario dettagliare le caratteristiche tecnico-infrastrutturali della sala in cui attualmente si effettua la raccolta del gioco del Bingo,</li> <li>• devono essere dettagliate le caratteristiche tecnico-infrastrutturali della futura sala da allestire in esito all’aggiudicazione della gara.</li> </ul>
<b>Risposta 17:</b>	<b>Nella relazione tecnica di cui ai paragrafi 4.1, lettera k), e 7.3, lettera f), delle “Regole amministrative” si dovrà attestare che il candidato è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle “Regole tecniche” della procedura di selezione ed indicare in modo esauriente gli elementi richiesti dalle stesse “Regole tecniche” con riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione. La relazione prevista dal paragrafo 13.7 delle predette “Regole amministrative” deve indicare, invece, gli elementi di cui al paragrafo 6.1 delle “Regole tecniche” con riferimento alla sala da attivare previo collaudo.</b>
<b>Domanda 18:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede di confermare che, in riferimento al capitolo 3 delle “Regole amministrative”, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, sia sufficiente per le società costituenti di depositare impegno, su carta semplice, alla costituzione della società di capitali ovvero che le stesse formalizzino il suddetto impegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</li> <li>2. Nel caso di società costituenda, si chiede conferma che il versamento del 50% dell’offerta economica possa essere fatto da una qualsiasi delle società</li> </ol>



	<p>partecipanti ovvero se è necessario che tale versamento venga effettuato con altra forma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Si chiede conferma che la garanzia di cui al capitolo 11 delle “Regole amministrative” possa essere presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ovvero in forma di deposito cauzionale sulla base di quanto previsto dall’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).</li> <li>4. Si chiede conferma che la società costituenda possa essere composta da ditte individuali, persone fisiche, società semplici anche non appartenenti al settore del gioco pubblico.</li> <li>5. Ai fini della qualifica di operatore di gioco, nel caso di gestore di negozio di gioco ovvero di gestore di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., si chiede di confermare se sia sufficiente la presentazione della copia della licenza T.U.L.P.S. ovvero il contratto sottoscritto con il concessionario. In caso contrario, si chiede di specificare quale sia il documento idoneo ad attestare la qualifica di operatore di gioco.</li> <li>6. Si chiede di confermare che nell’esercizio dell’attività di gestione del gioco del Bingo il concessionario possa avvalersi di soggetti terzi analogamente a quanto avviene per l’esercizio di altre tipologie di giochi pubblici.</li> </ol>
<p><b>Risposta 18:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione è sufficiente per le società costituende rendere in sede di domanda (lettera s) a pag. 9 dello schema di domanda di partecipazione di cui all’allegato 3 alle “Regole amministrative”) dichiarazione di impegno a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione, una società di capitali.</li> <li>2. Si rimanda alla risposta al quesito n. 12 dei presenti chiarimenti.</li> <li>3. Si rimanda alla risposta al quesito n. 5 dei chiarimenti pubblicati il 9 settembre 2014 e al precedente quesito n. 6.</li> <li>4. La società costituenda può essere composta da imprese individuali e/o collettive anche non appartenenti al settore del gioco pubblico sempre che il titolo di operatore di gioco sia posseduto autonomamente da una delle imprese partecipanti che nell’ambito della società detenga una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.</li> <li>5. La risposta è affermativa sempre che dalla licenza di polizia o dal contratto si evinca la qualifica di operatore di gioco.</li> <li>6. In materia di Bingo ogni responsabilità discendente dalla gestione deve gravare sul soggetto concessionario.</li> </ol>
<p><b>Domanda 19:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di società costituenda con la partecipazione di un soggetto operatore di gioco, fino a quando questo soggetto potrà continuare a partecipare al capitale sociale della nuova società dopo la sua costituzione? Per l’intera durata della concessione o potrà cedere la propria quota durante la durata della stessa concessione? In questo secondo caso, dopo quanto tempo potrà cedere la propria quota?</li> <li>2. Quali sono i requisiti di solidità patrimoniale richiesti al paragrafo 4.1, lettera l), delle “Regole amministrative”?</li> </ol>

	<p>3. Un soggetto con procedimenti giuridici in corso per opposizioni a contestazioni in materia di lavoro, ancora pendenti in primo grado, può partecipare alla procedura di selezione?</p>
<b>Risposta 19:</b>	<p>1. Dopo la costituzione della società di capitali, il socio operatore di gioco non potrà cedere la propria quota per l'intera durata del rapporto concessorio a meno che non restino nella compagine sociale altri soci che individualmente o cumulativamente detengano il requisito in parola in misura superiore al 50% del capitale sociale.</p> <p>2. Sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 4, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 come attuato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845 ed illustrato dalla circolare del 5 agosto 2011.</p> <p>3. La causa ostativa sarà valutata dalla Commissione di gara in base alla gravità della violazione ed alle caratteristiche del caso concreto.</p>
<b>Domanda 20:</b>	<p>1. Nel paragrafo 10.4 delle "Regole amministrative" è riportato "<i>Nella busta "A" deve essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e la documentazione allegata, di cui al capitolo 7</i>". Ne consegue che deve far parte della documentazione anche la relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle suddette "Regole amministrative". Nel paragrafo 13.7 di tali regole è riportato "<i>Gli aggiudicatari completano l'attivazione della sala e presentano domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente paragrafo 13.6</i>". Si chiede se:</p> <p>a. le due relazioni tecniche previste (al paragrafo 7.3, lettera f), e al paragrafo 13.7 delle "Regole amministrative") coincidono o sono due relazioni differenti che hanno oggetti diversi e devono essere prodotte in momenti diversi?</p> <p>b. nel caso in cui la "busta A" venga consegnata da un soggetto che non ha ancora realizzato fisicamente la sala Bingo, cosa deve essere riportato nella relazione di cui al citato paragrafo 7.3, lettera f), e cosa nella relazione di cui al suddetto paragrafo 13.7?</p> <p>2. Supponendo che la relazione di cui al paragrafo 7.3, lettera f), delle "Regole amministrative" debba soddisfare i requisiti elencati nelle "Regole tecniche per la gestione della concessione", si chiede se:</p> <p>a. è corretto che la relazione sia redatta in conformità ai requisiti di suddetto documento?</p> <p>b. in caso affermativo, sono da verificare tutti i requisiti indicati nella "Parte prima", "Parte seconda" e "Parte terza" delle suddette "Regole tecniche" oppure sono da verificare solo alcuni di tali requisiti?</p>
<b>Risposta 20:</b>	<p>Per quanto concerne i quesiti di cui alle lettere a. e b. del punto 1, nel precisare che le due relazioni sono diverse quanto a contenuto e momento della presentazione, si rinvia a quanto esplicitato nella risposta al quesito n. 17 dei presenti chiarimenti anche in merito alle domande di cui al punto 2.</p>
<b>Domanda 21:</b>	<p>1. Si richiede di ricevere da parte di ADM le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto Direttoriale 6 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni,</li> <li>• Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni,</li> <li>• D.M. 21 febbraio 2013, n. 38.</li> </ul> <p>2. Si richiedono indicazioni in merito alle seguenti normative/regole previste nel documento “Regole tecniche per la gestione della concessione”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “<i>La sala deve avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati</i>” – E’ sufficiente collezionare i certificati in tal senso posseduti dal concessionario o occorre eseguire le verifiche in prima persona?</li> <li>• “<i>la verifica della corretta esposizione al pubblico di quanto previsto dalla normativa in vigore</i>” – è possibile disporre di tale normativa?</li> <li>• “<i>utilizzare esclusivamente palline in possesso delle caratteristiche indicate nei regolamenti specifici</i>” - è possibile disporre di tali regolamenti specifici?</li> <li>• “<i>vendere le cartelle secondo i criteri fissati nei regolamenti specifici</i>” - è possibile disporre di tali regolamenti specifici?</li> </ul>
<p><b>Risposta 21:</b></p>	<p>La “normativa vigente”, compresi i decreti elencati al punto 1 del quesito, è pubblicata nel sito istituzionale di ADM.</p> <p>I requisiti delle palline e delle cartelle sono stabiliti dai decreti: D.M. 31-01-2000, n.29; D.D. 16-11-2000 e D.D. 16-11-2000 concernenti le specifiche tecniche ed il regolamento di gioco.</p> <p>Qualora le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per i soggetti portatori di handicap, risultassero da idonee certificazioni, il soggetto estensore della relazione tecnica di cui al paragrafo 13.7 delle “Regole amministrative” potrà limitarsi ad attestare la conformità delle stesse caratteristiche facendo riferimento alle certificazioni in possesso del concessionario ove ritenute esaustive.</p>
<p><b>Domanda 22:</b></p>	<p>1. Con riferimento al paragrafo 3.1 delle “Regole tecniche” in cui si prevede che “<i>il concessionario deve assicurare e garantire che lo spazio dedicato all’esercizio del gioco del Bingo sia fisicamente distinto dagli spazi dedicati alle altre attività esercitate presso la sala</i>”, si chiede di confermare che lo spazio dedicato al gioco del Bingo e lo spazio dedicato ad altri giochi (quali gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.) possa essere separato da una porta, già presente nelle sale in cui si esercita il gioco del Bingo, dotata di dispositivi atti ad impedire che nel corso dell’estrazione possano entrare nella sala Bingo nuovi giocatori o visitatori così come prescritto dal regolamento di gioco approvato con il Decreto Direttoriale 16 novembre 2000.</p> <p>2. Con riferimento al paragrafo 6.1 delle “Regole tecniche” in cui si prevede che “<i>al termine del collaudo, ADM redige un apposito verbale che ne attesta l’esito; in caso di eventuali anomalie, ADM definisce, previo contraddittorio con l’interessato, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare</i>”, si chiede di confermare che nel periodo assegnato da ADM per gli interventi nella sala il candidato, già titolare di concessione, può continuare – in virtù della concessione precedente (sia che versi in regime di proroga come sancisce l’articolo 1, commi da 636 a 638, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia che la concessione sia ancora in corso di durata) – ad esercitare l’attività di gestione del gioco del Bingo nella sala stessa nel corso del collaudo e, comunque, fino alla stipula della nuova concessione.</p>

<b>Risposta 22:</b>	La risposta è positiva per entrambi i quesiti.
<b>Domanda 23:</b>	<p>Tenuto conto che il “Codice degli Contratti Pubblici” non prevede l’esclusione del concorrente/candidato che si trova in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. nei confronti di altri candidati, a condizione che dichiarati di avere formulato l’offerta autonomamente, sempre che la stazione appaltante non accerti sulla base di univoci elementi che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, assumendo che ADM con il requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera p), delle “Regole amministrative” abbia inteso applicare la predetta disposizione del “Codice degli appalti”, si chiede quanto segue.</p> <p>La società Alfa, già concessionaria di sala Bingo, è posseduta per 70% dalla società Gamma e per il restante 30% dai soci persone fisiche A1, A2 e A3.</p> <p>La società Beta, già concessionaria di sala Bingo, è posseduta per 50% dalla predetta società Gamma e per il restante 50% dal socio persona fisica B.</p> <p>La società Gamma è detenuta in parti uguali da A1 e A2, parte in proprietà parte in nuda proprietà.</p> <p>La società Alfa è amministrata dall’Amministratore Unico A1.</p> <p>La società Beta è amministrata da un Amministratore Unico Z che non è socio né di Alfa né di Beta né di Gamma.</p> <p>Ciascun Amministratore Unico non solo è munito dei necessari e più ampi poteri ai fini della predisposizione, presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta economica ma ha avuto, con delibera dell’assemblea dei soci, espresso mandato che lo obbliga a formulare l’offerta economica personalmente, autonomamente e riservatamente senza comunicare il contenuto ad alcuno. Inoltre, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, ciascuno dei legali rappresentanti delle due società Alfa e Beta attesterà con una dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale che l’offerta economica è stata formulata autonomamente e riservatamente senza comunicare il contenuto a terzi. A miglior chiarimento, conseguentemente, le offerte sono reciprocamente formulate in totale autonomia dai rispettivi Amministratori unici.</p> <p>Si chiede di sapere, ferma restando l’autonomia della Commissione di gara nella valutazione dei fatti, se la presenza di tali elementi e circostanze circa l’autonomia del processo di definizione dell’offerta siano sufficienti a dimostrare che le offerte economiche delle società Alfa e Beta non sono imputabili allo stesso centro decisionale e se, pertanto, in tal caso, entrambi i candidati rispettano il requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera p), delle “Regole amministrative”.</p>
<b>Risposta 23:</b>	Si fa riferimento a quanto esplicitato nella risposta al quesito n. 1 dei chiarimenti pubblicati il 6 ottobre u.s. e al quesito n.9 dei presenti chiarimenti.
<b>Domanda 24:</b>	<p>Tenuto conto che il “Codice dei Contratti Pubblici” non prevede l’esclusione del concorrente/candidato che si trova in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. nei confronti di altri candidati, a condizione che dichiarati di avere formulato l’offerta autonomamente, sempre che la stazione appaltante non accerti sulla base di univoci elementi che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, assumendo che ADM con il requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera p), delle “Regole amministrative” abbia inteso applicare la predetta disposizione del “Codice degli appalti”, si chiede quanto segue.</p> <p>La società Alfa, già concessionaria di sala Bingo, è posseduta da tre soci e intende partecipare alla procedura di selezione per la assegnazione della concessione.</p> <p>La società Beta, neocostituita, è interamente posseduta dalla società Alfa e intende</p>

	<p>partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento di una concessione.</p> <p>La società Beta è amministrata da un Amministratore Unico che non fa parte del consiglio di amministrazione della società Alfa, né è socio della medesima.</p> <p>Ciascun organo amministrativo non solo è munito dei necessari e più ampi poteri ai fini della predisposizione, presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'offerta economica ma ha avuto, con delibera dell'assemblea dei soci, espresso mandato che lo obbliga a formulare l'offerta economica autonomamente e riservatamente senza comunicare il contenuto ad alcuno. A miglior chiarimento, conseguentemente, le offerte sono reciprocamente formulate in totale autonomia dai rispettivi organi amministrativi.</p> <p>Inoltre, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, ciascuno dei legali rappresentanti delle due società Alfa e Beta attesterà con una dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale che l'offerta economica è stata formulata autonomamente e riservatamente senza comunicare il contenuto a terzi.</p> <p>Si chiede di sapere, ferma restando l'autonomia della Commissione di gara nella valutazione dei fatti, se in tali circostanze le offerte economiche delle società Alfa e Beta siano imputabili a differenti centri decisionali, tenuto conto dei suddetti elementi forniti circa l'autonomia del processo di definizione dell'offerta, e se, pertanto, in tal caso, entrambi i candidati rispettino il requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera p), delle "Regole amministrative".</p>
<p><b>Risposta 24:</b></p>	<p>Si fa riferimento a quanto esplicitato nella risposta al quesito n. 1 dei chiarimenti pubblicati il 6 ottobre u.s. e in quella al quesito n.9 dei presenti chiarimenti.</p>
<p><b>Domanda 25:</b></p>	<p>Si osserva che le "Regole amministrative" impongono nel caso del candidato consorzio – anche qualora il consorzio stesso fosse già concessionario ed operatore di gioco, direttamente in possesso della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-infrastrutturale – il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1, con esclusione di quello di cui alla lettera k), e la presentazione dei documenti indicati al paragrafo 7.6 delle "Regole amministrative" per tutte le imprese partecipanti al consorzio con la conseguente amplificazione dell'ambito di applicazione dei requisiti societari e personali, determinando una condizione di ingiustificata disparità di trattamento e di discriminazione rispetto al caso di società di persone e di capitali già concessionarie attraverso l'imposizione di vincoli e condizioni di esclusione assai più rigidi.</p> <p>Anche tenuto conto che nella formulazione della domanda di partecipazione sembra essere stato trattato solo il caso del consorzio che non è direttamente operatore di gioco, si chiede che il consorzio già concessionario possa essere escluso dall'applicazione della previsione dei paragrafi 4.1 e 7.6 delle "Regole amministrative" e possa, pertanto, essere per esso adottata le modalità di presentazione e documentazione della domanda in analogia al caso della società di persone e di capitali [ovvero con l'esclusione dell'obbligo del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1, con esclusione di quello di cui alla lettera k), e della presentazione dei documenti indicati al paragrafo 7.6 (di cui al paragrafo 7.3, lettere a), b), c), g), k), m), n), delle "Regole amministrative" ) a tutte le imprese partecipanti al consorzio].</p> <p>In subordine, si chiede che l'esclusione dall'applicazione delle suddette previsioni dei paragrafi 4.1 e 7.6 delle "Regole amministrative" sia ammessa almeno con riferimento alle imprese appartenenti al consorzio che possiedono una quota minima del consorzio, ad esempio il 2% o perfino l'1%.</p>
<p><b>Risposta</b></p>	<p>La risposta è negativa per entrambe le opzioni dovendo essere osservate per la natura</p>

<b>25:</b>	vincolante della <i>lex specialis</i> e nel rispetto della par condicio dei concorrenti le specifiche clausole previste per la produzione documentale da parte dei consorzi. Ciò in quanto per tutti i tipi di consorzio che partecipano alle procedure di affidamento di servizi i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi o dalle imprese consorziate cumulabili in capo ai consorzi stessi (art.35 d.lgs n.163/2006, mentre i requisiti generali di partecipazione previsti dall'art.38 del medesimo decreto n.163, compresi quelli di carattere morale, vanno posseduti e verificati non solo in capo al consorzio ma anche nei confronti delle imprese consorziate.
<b>Domanda 26:</b>	<p>Si osserva che lo schema della domanda di partecipazione per consorzi prevede il possesso del titolo di operatore di gioco (lettere a) e b) a pagina 3 e punto4) a pagina 11) ed il possesso della capacità economico-finanziaria (lettera c) a pagina 4) da parte di una delle imprese che costituiscono il consorzio ma sembra escludere la possibilità che il titolo di operatore di gioco e la capacità economico-finanziaria possano essere posseduti direttamente dal consorzio.</p> <p>Dando per scontato che tale possibilità sia ammessa, si chiede se il candidato è autorizzato ad emendare opportunamente in tali punti il testo dello schema di domanda, adottando per analogia il testo dello schema relativo alle società di persone e di capitali .</p>
<b>Risposta 26:</b>	Il testo dello schema di domanda di partecipazione è stato formulato con riferimento all'ipotesi più frequente del consorzio privo di autonoma soggettività giuridica. Va da sé che qualora il consorzio abbia autonoma soggettività e possieda direttamente i richiesti requisiti, il testo della domanda potrà essere adattato alle specifiche situazioni in analogia a quello relativo alle società di persone e di capitali.
<b>Domanda 27:</b>	<p>Tenuto conto che molti istituti rifiutano la stipula della fideiussione che prevede l'obbligo, a tempo indeterminato, per l'emittente di rinnovarla su richiesta di ADM fino alla data di sottoscrizione della convenzione, si chiede se possa essere considerato sufficiente che l'obbligo alla proroga dell'emittente sia limitato ad ulteriori due anni oltre il primo anno di validità decorrente dal 21 ottobre 2014.</p> <p>In subordine, si chiede se sia sufficiente che l'obbligo per l'emittente sia limitato ad ulteriori due anni oltre il primo a condizione che esso sia accompagnato dall'impegno del candidato a rinnovare la fideiussione stessa entro sei mesi dalla scadenza del terzo anno e che tale obbligo faccia anch'esso parte, espressamente, delle obbligazioni coperte dalla garanzia.</p>
<b>Risposta 27:</b>	Si ritiene ragionevole e, quindi, accettabile quanto espresso nella seconda parte del quesito.
<b>Domanda 28:</b>	<p>Al paragrafo 4.1, lettera k), delle "Regole amministrative" si prevede il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle "Regole tecniche".</p> <p>Si chiede se sia sufficiente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-infrastrutturale, per un soggetto già concessionario di sala Bingo secondo il vigente sistema l'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<b>Risposta 28:</b>	Dal testo della regolamentazione di gara, vincolante non solo per il concorrente ma anche per l'Amministrazione aggiudicatrice, risulta che il candidato deve produrre in allegato alla domanda di partecipazione <i>"idonea relazione, sottoscritta da un</i>

	<p><i>qualificato soggetto indipendente, comprovante che il <b>candidato</b>, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle <b>regole tecniche relative alla presente procedura di selezione</b>” (paragrafo 7.3, lettera f), delle “Regole amministrative”).</i></p>
<p><b>Domanda 29:</b></p>	<p>La domanda di partecipazione per le imprese individuali, società di persone e società di capitali impone al candidato di dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (lettera e) a pagina 4 dello schema in allegato 1 alle “Regole amministrative”) di non aver commesso “<i>gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio</i>”,</li> <li>• (lettera j) a pagina 5 dello schema in allegato 1 alle “Regole amministrative”) di non aver commesso “<i>violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ...</i>”.</li> </ul> <p>Si osserva che se l’esistenza di una procedura contenziosa relativa a infrazioni gravi in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell’Osservatorio, avviata dal candidato e ancora al primo e non definitivo grado di giudizio al momento della presentazione della domanda, fosse considerata causa ostativa all’accoglimento della domanda del candidato perché l’infrazione è stata accertata, si determinerebbe una condizione di ingiustificata disparità di trattamento e di discriminazione rispetto al caso del diverso candidato che abbia commesso violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali che, invece, devono essere state definitivamente accertate con l’espletamento di tutti i gradi di giudizio.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si richiede, pertanto, che venga consentito di considerare l’eventuale esclusione per commissione di “<i>gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio</i>” quando definitivamente accertate e non debitamente accertate.</p>
<p><b>Risposta 29:</b></p>	<p>La previsione delle cause ostative alla partecipazione alla procedura di selezione è stata mutuata dalle disposizioni dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, contrariamente a quanto risulta dalle lettere g) ed i) del medesimo articolo, a proposito della lettera e) nello schema di domanda non richiede la definitività dell’infrazione ai fini dell’esclusione dalla gara pubblica.</p>
<p><b>Domanda 30:</b></p>	<p>Al paragrafo 7.3, lettera k), punto xi., delle “Regole amministrative” si prevede che il relativo documento da allegare alla domanda di partecipazione debba contenere gli “<i>estremi dei familiari conviventi di tutti i soggetti di cui ai punti da i. a x.</i>”.</p> <p>Tenuto conto che la Prefettura di Milano risponde al quesito: “Chi sono i familiari conviventi dei soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011?” nei seguenti termini:”Per <i>familiari conviventi</i> si intende <i>chiunque conviva</i> con i soggetti da controllare ex articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, purchè maggiorenne”, si chiede di sapere se è sufficiente riportare gli estremi delle persone indicate nel suo stato di famiglia che risiedono stabilmente con lui o se debba essere riportato <i>chiunque conviva</i> e se debbano essere riportati solo i maggiorenni o anche i minorenni.</p>
<p><b>Risposta 30:</b></p>	<p>Stante la ratio dell’articolo 24 del D.L. n. 98/2011 che è quella di alzare la soglia dei controlli nei confronti dei soggetti che svolgono attività di gioco pubblico nonché la genericità della locuzione “<i>familiari conviventi</i>”, si ritiene che debba rientrare nel</p>

	<b>novero di tali soggetti qualunque persona convivente.</b>
<b>Domanda 31:</b>	Con riferimento alle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1 delle “Regole amministrative”, si chiede se le predette dichiarazioni debbano rendersi a mezzo di documenti distinti per ogni dichiarazione ovvero di un unico documento che contiene tutte le dichiarazioni previste.
<b>Risposta 31:</b>	<b>Le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1 delle “Regole amministrative” non vanno rese a mezzo di documenti distinti ma sottoscrivendo la domanda di partecipazione che riporta le medesime dichiarazioni salvo ad allegare i documenti specificatamente richiesti del medesimo schema di domanda.</b>
<b>Domanda 32:</b>	<p>La società di capitali A (S.R.L.), ad oggi già operatore di gioco, intende partecipare al bando di gara per la rassegnazione delle concessioni.</p> <p>La sua compagine sociale è composta da persone fisiche e dalla società di capitali B (S.R.L.) che detiene una percentuale del capitale sociale di A maggiore del 2%. La società B presenta una compagine sociale composta da persone fisiche, dalla società di capitali C (S.R.L.) e dalla società di capitali D (S.R.L.) che detengono una percentuale del capitale sociale di B maggiore del 2% ciascuna.</p> <p>Si chiede se è corretto che il documento di cui al paragrafo 7.3, lettera k), delle “Regole amministrative” contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dell’Amministratore unico e rappresentante legale della società A, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi e del coniuge non legalmente separato;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei soci persone fisiche della società A che detengono partecipazioni maggiori del 2%; inoltre, per i predetti soci, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi e del coniuge non legalmente separato;</li> <li>• denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA della società di capitali B;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dell’Amministratore unico e rappresentante legale della società B, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi e del coniuge non legalmente separato;</li> <li>• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei soci persone fisiche della società B che detengono partecipazioni maggiori del 2%; inoltre, per i predetti soci, nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale dei familiari conviventi e del coniuge non legalmente separato.</li> </ul> <p>In particolare, si chiede se è corretto omettere di indicare i nominativi dei soci, persone fisiche e/o delle società, che detengono partecipazioni pari o inferiori al 2%.</p>
<b>Risposta 32:</b>	<b>L’elenco dei soggetti dovrebbe essere integrato con i soci delle società C e D, sempre che manchino nell’organizzazione della società quelli di cui al paragrafo 7.3, lettera k), punti ii., v., vi., delle “Regole amministrative”. E’ corretto omettere l’indicazione dei soci persone fisiche o giuridiche che detengono, anche nell’ambito</b>



	dell'eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 2% del soggetto concessionario tenendo conto dell'effetto demoltiplicatore.
--	--

<b>Domanda 33:</b>	La Società a Responsabilità Limitata A (S.R.L.) detiene il 34,5% (socio di maggioranza relativa) delle quote della Società B candidata ed è cessionaria in qualità di "trustee" del "Trust XX", trovandosi in tale maniera nello status di socio controllante ex art.2359 del C.C.; tale società può derogare a quanto previsto nelle Regole Amministrative paragrafo 4.1 lettera n), e cioè "essere in possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale individuati da Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, 28 giugno 2011 n.1845"?
<b>Risposta 33:</b>	Il requisito di solidità patrimoniale da dimostrare nei limiti precisati nei chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale, deve considerarsi imprescindibile con riferimento ad ogni concessionario.